



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**COPIA**  
**Deliberazione n. 28**  
**del 26.06.2015 ore 20:30**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. PLURIENNALE 2015 – 2017: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA".

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.  
Fatto l'appello risultano:

BISIO Michele	P
OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
BUCICH Alessandro	P

Totale presenti **3**  
Totale assenti **0**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Avv. Gian Carlo Rapetti**. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Bisio Michele** inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Su proposta del Sindaco**  
**Su testo redatto dal Segretario Comunale**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** l'articolo 151 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre, ovvero entro il termine differito con apposito decreto del Ministero dell'Interno, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati normativamente previsti, e che i documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi;

**VISTO** il Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 267/2000, in materia di programmazione e bilanci;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 174 commi 1 e 2 D. Lgs. 267/2000 lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, secondo il congruo termine previsto dal regolamento di contabilità, e secondo i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo;
- ai sensi dell'art. 174 comma 3 D. Lgs. 267/2000, il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 comma 1, e cioè entro il 31 dicembre salvo il differimento con apposito decreto ministeriale;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 1 comma 444 L. 228/2012, e in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di procedere all'adozione degli atti di riequilibrio del bilancio;

**DATO ATTO CHE** il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015 è stato differito al 30.07.2015 con D.M. dell'Interno in data 13.05.2015;

**VISTE**, in materia di entrata tributaria dei Comuni, le seguenti fattispecie:

- addizionale comunale IRPEF, opzionale, normata dall'articolo 1 D. Lgs. 360/1998, e s.m.i., come modificato dall'articolo 1 comma 142 L. 296/2006;
- imposta municipale propria IMU, componente della imposta unica comunale IUC, normata dagli articoli 8 e 9 D. Lgs. 23/2011, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dall'articolo 13 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, modificata dall'articolo 4 comma 5 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, dall'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, dall'articolo 1 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, dall'articolo 1 D.L. 133/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 5/2014, e, da ultimo,

dall'articolo 1 commi da 707 a 728 L. 147/2013, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente della imposta unica comunale riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, normata, in particolare, dall'articolo 1 commi da 669 a 688 L. 147/2013;
- tassa sui rifiuti (TARI), componente della imposta unica comunale riferita ai servizi, istituita, ai sensi dell'articolo 1 commi da 641 a 665 L. 147/2013, a decorrere dal primo gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili;
- COSAP, sostitutivo della TOSAP ai sensi dell'articolo 63 comma 1 D. Lgs. 446/1997, come modificato dall'art. 31 comma 20 L. 448/1998;
- imposta sulla pubblicità, con facoltà di sua sostituzione con canone ai sensi dell'articolo 62 comma 1 D. Lgs. 446/1997 e diritto di pubbliche affissioni, normati dal Capo I del D. Lgs. 507/1993;

**VISTI:**

- l'articolo 11 comma 1 lettera e) L. 42/2009, recante la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a) numeri 1) e 2) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;
- l'articolo 2 comma 6 D. Lgs. 23/2011 in merito alla cessazione, con decorrenza dall'anno 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica;
- l'articolo 2 comma 3 D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 13 comma 18 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, recante istituzione, con la precipua finalità di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, di un Fondo sperimentale di riequilibrio di durata di tre anni (e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 L. 42/2009), alimentato con il gettito dei tributi, o quote di tributo, di cui ai commi 1 e 2;
- l'articolo 13 D. Lgs. 23/2011, recante istituzione del fondo perequativo per comuni e province, finalizzato al finanziamento delle spese dei detti enti locali, previa determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni dai medesimi svolte;
- articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, modificato dall'articolo 8 comma 2 lettera a) e b) D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012 e dall'articolo 1 comma 119 lettera a) L. 228/2012 e, successivamente, modificato dall'articolo 10-quinquies, comma 1, lett. a), b) e c) D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, recante ulteriore riduzione, in allora, del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 D. Lgs. 23/2011, e del fondo perequativo, come determinato dall'articolo 13 D. Lgs. 23/2011, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, a 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, a 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, riduzioni, a decorrere dall'anno 2013, determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, per ciascun Comune in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE (con il limite che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i Comuni relativamente a ciascuna classe demografica, di cui all'articolo 156 D. Lgs. 267/2000);
- l'articolo 8 commi 4 lettera b) e 7 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la riduzione, fra l'altro, ad opera dei Comuni, della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari 360 milioni di euro per il 2014, riduzione che, a decorrere dal 2015, si applica in ragione d'anno, in combinato disposto con l'articolo 47 commi 8 e 9 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica a carico dei Comuni, pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, con conseguente correlativa riduzione del Fondo di solidarietà comunale, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9 (in particolare dell'articolo 8, relative alla riduzione della spesa per beni e servizi, dell'articolo 15, relative alla riduzione della spesa per autovetture, dell'articolo 14, relative alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa), determinati, per il 2015, con D.M. 26.02.2015;
- l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, comportante l'abrogazione del fondo sperimentale di riequilibrio e delle relative modalità di alimentazione, di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 2 D. Lgs. 23/2011;

- l'articolo 1 comma 380 lettera b) L. 228/2012, come modificato dall'articolo 1 comma 729 lettere a) e b) L. 147/2013, recante istituzione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (di ammontare iniziale pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro);
- l'articolo 1 comma 380-ter lettera a) L. 228/2012, introdotto dall'articolo 1 comma 730 L. 147/2013, che prevede, con decorrenza dall'anno 2014, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e pari a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi), la cui dotazione è assicurata (per 4.717,9 milioni di euro) attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, con corrispondente versamento all'entrata del bilancio statale di una quota di pari importo dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni;
- l'articolo 1 comma 380 ter lettera b) L. 228/2012 che, demanda a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi), i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni, fra l'altro, oltre che di quanto previsto dalla lettera d) del comma 380, numeri 1) (riserva di gettito allo Stato di proventi IMU), 4) (dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale), 5) (diversa incidenza della soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio) e 6) (riduzioni di cui all'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012), della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
- l'articolo 3 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, recante attribuzione ai Comuni di un contributo (di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014, a fronte di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013), ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, al fine di assicurare il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del medesimo D.L. 102/2013, recante soppressione della prima rata relativamente a talune tipologie immobiliari;
- ancora il citato articolo 47 comma 9, in merito ai criteri delle riduzioni, in particolare, della spesa per beni e servizi (di cui all'articolo 8), nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 (con penalizzazione per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002 e ulteriore penalizzazione per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori), della spesa per autovetture, nella misura di 1,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, nonché della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;
- l'articolo 1 comma 435 L. 190/2014, che stabilisce nuova riduzione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1 comma 380-ter L. 228/2012, pari a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

**VISTI**, in merito alle misure di contenimento della spesa:

- l'articolo 9 comma 1, comma 2-bis e comma 17 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i., in materia di limiti alla spesa a titolo di trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio;
- l'articolo 9 comma 28 del citato D.L. 78/2010, recante limite della spesa annua in relazione alla spesa per personale a tempo determinato e tipologie assimilate;
- l'articolo 6 del citato D.L. 78/2010, con particolare riferimento al comma 3, prorogato, in ultimo dall'articolo 10 comma 5 D.L. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2015, al 31 dicembre 2015) (riduzione delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo), al comma 7 (con la precipua finalità di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, limite della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, non superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009), e, altresì, da ultimo, disposta dall'articolo 1 comma 5 D.L. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2011 (non superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013, e, per l'anno 2015 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al citato comma 7,) ma anche all'articolo 14 comma 1 D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014 (non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto

annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, al comma 8 (limite della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009), al comma 9 (divieto delle spese per sponsorizzazioni), al comma 12 (limite alla spesa annua per missioni, non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, e fatta eccezione per il personale in convenzione), al comma 13 (limite della spesa annua per attività esclusivamente di formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009), al comma 14, nonché all'articolo 5 comma 2 D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 (limite della spesa annua per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011);

- l'articolo 3 comma 4 D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 (limitatamente alle amministrazioni centrali, riduzione dei canoni di locazione passiva, a decorrere dal primo gennaio 2015, e comunque per i contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo la data del 14.08.2012, della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto);

**VISTO** l'articolo 40 L. 120/2010, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;

**VISTI:**

- la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di Previsione 2015 e al Bilancio Pluriennale relativo agli esercizi 2015 – 2017, redatta anche per obiettivi, predisposta dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, avente valore di piano della performance e di piano dettagliato degli obiettivi;
- lo schema di Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015 e lo schema di Bilancio Pluriennale relativo agli esercizi 2015 – 2017, redatti in termini di competenza, e comunque in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall'allegato n. 9 al D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014, ai fini conoscitivi;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 162 comma 1 D. Lgs. 267/2000, il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi della unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, del pareggio finanziario, nonché della pubblicità;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, 147 bis e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

*A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,*

## **DELIBERA**

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di Previsione 2015 e al Bilancio Pluriennale relativo agli esercizi 2015 – 2017, avente valore di piano della performance e di piano dettagliato degli obiettivi;
2. Di approvare lo schema di Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015 e lo schema di Bilancio Pluriennale relativo agli esercizi 2015 – 2017, redatti in termini di competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

*Parere espresso da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE.*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)*

*Parere favorevole di regolarità contabile e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*F.to ( Caterina Rosa TRAVERSO)*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*F.to ( Michele BISIO )*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )*

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno **09/07/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **24/07/2015** Dalla Residenza Comunale, li **09/07/2015**.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to ( *Carrea Roberto* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )